Gazzetta ufficiale

L 284

30° anno

7 ottobre 1987

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	Regolamento (CEE) n. 2986/87 della Commissione, del 6 ottobre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
	Regolamento (CEE) n. 2987/87 della Commissione, del 6 ottobre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
*	Regolamento (CEE) n. 2988/87 della Commissione, del 6 ottobre 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia	5
*	Regolamento (CEE) n. 2989/87 della Commissione, del 6 ottobre 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia	7
	Regolamento (CEE) n. 2990/87 della Commissione, del 6 ottobre 1987, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 10 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento danese	9
	Regolamento (CEE) n. 2991/87 della Commissione, del 6 ottobre 1987, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (escluse le isole Canarie)	10
	Regolamento (CEE) n. 2992/87 della Commissione, del 6 ottobre 1987, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Ungheria	11
*	Regolamento (CEE) n. 2993/87 della Commissione, del 6 ottobre 1987, che fissa la data di applicazione nella Comunità del sistema di certificati d'origine previsto dall'accordo internazionale sul caffé del 1983 quando sono in vigore i contingenti	12
	Regolamento (CEE) n. 2994/87 della Commissione, del 6 ottobre 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	13

(segue)

.

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)	Regolamento (CEE) n. 2995/87 della Commissione, del 6 ottobre 1987, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	14
	Regolamento (CEE) n. 2996/87 della Commissione, del 6 ottobre 1987, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	17
,	Regolamento (CEE) n. 2997/87 del Consiglio, del 22 settembre 1987, che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione	19

T

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2986/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1944/87 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

 per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE)

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 ottobre 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1944/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1987.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

^(*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40. (*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (*) GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1987.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 ottobre 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa	Designations della monsi	Prelievi	
doganale comune	Designazione delle merci	Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento sega-	,	
	lato		182,11
10.01 B II	Frumento duro	41,18	241,72 (1) (5)
10.02	Segala	30,05	156,82 (9)
10.03	Orzo	17,51	180,88
10.04	Avena	82,52	134,29
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco		
	ibrido destinato alla semina		163,69 (²) (³) (8)
10.07 A	Grano saraceno	17,51	118,92
10.07 B	Miglio	17,51	111,88 (4)
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido desti-	ŕ	
	nato alla semina	17,89	169,53 (4) (8)
10.07 D I	Triticale	(7)	Ó
10.07 D II	Altri cereali	17,51	34,03 (5)
11.01 A	Farine di frumento o di frumento	,	
	segalato	3,32	268,62
11.01 B	Farine di segala	55,73	233,21
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	77,08	387,92
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento	•	
,	tenero	2,86	289,39

⁽¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

^(*) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

^(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

^(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

^{(&#}x27;) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

^(*) Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2987/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1945/87 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 ottobre 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1987.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1. GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 ottobre 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
comune		10	11	12	. 1
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	8,52	8,52	8,65
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	1,56	1,56	1,57
10.03	Orzo '	0 ,	0	.0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	8,56	8,57	8,65
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	. 0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0 1	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	12,11	12,11	12,11

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4º term.
doganale comune		10	11	12	1	2
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	15,17	15,17	15,40	15,40
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	11,33	11,33	11,50	11,50
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2988/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 4054/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1987) (²), in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

(in tonnellate)

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
01.0230	85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.); trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: C. Parti e pezzi staccati	1 620

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 10 ottobre al 31 dicembre 1987, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
01.0230	85.01	Macchine generatrici; motori; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) trasformatori; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: C. Parti e pezzi staccati	Iugoslavia

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 35.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2989/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1,

visto il del regolamento (CEE) n. 4054/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1987) (²), in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 18 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

(in tonnellate)

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
04.0040	73.02	Ferro-leghe: D. Ferro-silicio-manganese	891

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 10 ottobre al 31 dicembre 1987, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

N. d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
04.0040	73.02	Ferro-leghe: D. Ferro-silicio-manganese	Iugoslavia

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 35.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2990/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1987

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 10 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento danese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore dei cereali (3), i cereali detenuti dall'organismo di intervento sono messi in vendita mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87 (5), stabilisce le procedure e le condizioni di vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 10 000 t di segala detenute dall'organismo di intervento danese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento danese indice una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 10 000 t di segala da esso detenute alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

- Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 14 ottobre 1987.
- Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 novembre 1987.
- Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento danese:

Direktoratet for markedsordningerne **EF-Direktoratet** Frederiksborggade 18 DK-1360 København K Tel. (01) 92 70 00; telex 151 37 DK

Articolo 3

L'organismo d'intervento danese comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1987.

^{(&#}x27;) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40. (*) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36. (*) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23. (*) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2991/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1987

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (escluse le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/87 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/87 della Commissione (3) ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che l'evoluzione attuale dei corsi di detti prodotti originari della Spagna (escluse le isole Canarie) constatati sui mercati rappresentativi di cui al regolamento (CEE) n. 2118/74 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85 (5), e rilevati o calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 di detto regolamento, permette di constatare che il prezzo d'entrata si è mantenuto per due giorni di mercato conse-

cutivi ad un livello per lo meno uguale al prezzo di riferimento; che allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di detti prodotti originari della Spagna (escluse le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo (9, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è il regime che era applicabile prima dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2958/87 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1987.

^(*) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (*) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4. (*) GU n. L 279 del 2. 10. 1987, pag. 12. (*) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20. (*) GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2992/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1987

che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Ungheria

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/87 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2878/87 della Commissione (3), ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Ungheria;

considerando che, per le mele originarie dell'Ungheria, per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e che pertanto le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di mele originarie dell'Ungheria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2878/87 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1987.

^(*) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (*) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4. (*) GU n. L 273 del 26. 9. 1987, p. 33.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2993/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1987

che fissa la data di applicazione nella Comunità del sistema di certificati d'origine previsto dall'accordo internazionale sul caffé del 1983 quando sono in vigore i contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2896/87 del Consiglio, del 28 settembre 1987, relativo all'applicazione del sistema di certificati d'origine previsto dall'accordo internazionale sul caffé del 1983 quando sono in vigore i contingenti (¹), in particolare l'articolo 6,

considerando che nella sessione dei giorni dal 21 settembre al 5 ottobre 1987, il consiglio dell'organizzazione internazionale del caffé ha deciso di ripristinare i contingenti a decorrere dal 6 ottobre 1987;

considerando che è quindi opportuno applicare le disposizioni suddette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'attuazione dell'accordo internazionale del 1983 sul caffé, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2896/87 sono applicabili a decorrere dal 6 ottobre 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1987.

Per la Commissione
Lorenzo NATALI
Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2994/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1987

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87 (²), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2894/87 (1);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1987.

Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 ottobre 1987, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	52,44 44,54 (¹)

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

⁽¹) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (²) GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1. (³) GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 38. (*) GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 32.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2995/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1987

che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quinto comma,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per i cereali, le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala sono state fissate nel regolamento (CEE) n. 2961/87 (3);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2961/87 modificato ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2961/87, sono modificate conformemente all'allegato del presente regolamento per i prodotti che vi figurano.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1987.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40. (3) GU n. L 279 del 2. 10. 1987, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 ottobre 1987, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

		(ECU/t)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	
	per le esportazioni verso:	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	109,00
	— la zona II b	114,00
	le zone I, II a), III, V, VI e VII	20,00
	— la zona IV	25,00
	— l'Etiopia — Ceuta e Melilla	125,00 120,00
	— gli altri paesi terzi	15,00
	gir ditti paesi terzi	10,00
10.01 B II	Frumento duro	
	per le esportazioni verso:	
(— le zone I b), II e III	165,00 (³)
	— gli altri paesi terzi	25,00 (3)
10.02	Segala	
	per le esportazioni verso:	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	10,00
	— gli altri paesi terzi	25,00
	gir utar puesi terzi	25,50
10.03	Orzo	
	per le esportazioni verso:	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	110,00
	— la zona II b	115,00
•	— gli altri paesi terzi	25,00
10.04	Avena	
	per le esportazioni verso:	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	85,00
	— gli altri paesi terzi	95,00
10.05 P	Control Program 1.1 control Prof. destinate allegamine	
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	
	per le esportazioni verso:	
	— la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein — le isole Canarie	0 0
	— gli altri paesi terzi	o
	See and provide the control of the c	1
·10.07 B	Miglio	-
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	
ex 11.01 A	Farina di frumento tenero:	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	159,00
	— tenore in ceneri da 521 a 600	159,00
	— tenore in ceneri da 601 a 900	142,00
	— tenore in ceneri da 901 a 1 100	133,00
	— tenore in ceneri da 1 101 a 1 650	124,00
	— tenore in ceneri da 1 651 a 1 900	113,00
	, common and a second a second and a second	-,

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Ammontare delle restituzioni
ex 11.01 B	Farina di segala:	
	— tenore in ceneri da 0 a 700	159,00
	— tenore in ceneri da 701 a 1 150	159,00
	— tenore in ceneri da 1 151 a 1 600	159,00
	— tenore in ceneri da 1 601 a 2 000	159,00
11.02 A I a)	Semole e semolini di grano duro:	
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 (¹)	277,00 (3)
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300 (²)	262,00 (³)
	— tenore in ceneri da 0 a 1 300	234,00 (³)
	— tenore in ceneri di più di 1 300	221,00 (3)
ex 11.02 A I b)	Semole e semolini di grano tenero:	
	— tenore in ceneri da 0 a 520	159,00

⁽¹) Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,250 mm di meno di 10 % in peso.

⁽²⁾ Semolini con un tasso di passaggio attraverso un setaccio con apertura di maglie di 0,160 mm di meno di 10 % in peso.

⁽³⁾ Ad eccezione dei quantitativi che sono stati oggetto della decisione della Commissione del 19 marzo 1986.

NB. Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/87 (GU n. L 144 del 4. 6. 1987).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2996/87 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 1987

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo (3),

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2963/87 della Commissione (4);

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2963/87 è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 ottobre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1987.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

^(*) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40. (*) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78. (*) GU n. L 279 del 2. 10. 1987, pag. 24.

applicabile alla restituzione per i cereali

ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 6 ottobre 1987, che modifica il correttivo

(ECU/t)

						` .		(LCON)
Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
comune		10	11	12	1	2	3	. 4
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0	. 0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	. 0	0		· _
10.02	Segala	0	0	0	0	0	_	
10.03	Orzo	0	0	0	0	0		_
10.04	Avena	0	0	0	0	0		· .
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0	0	_	
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina		_			_	_	_
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	0	_ 0	0	0		_
11.01 B	Farine di segala	0	. 0	0	0	0		
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	0	0	0	0	_	
11.02 А І Ь)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	0	0	0	0	· <u></u>	#:

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/87 (GU n. L 144 del 4. 6. 1987).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2997/87 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1987

che fissa, nel settore del luppolo, l'importo dell'aiuto ai produttori per il raccolto 1986 e prevede misure speciali a favore di determinate regioni di produzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/85 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 prevede la possibilità di concedere ai produttori di luppolo un aiuto affinché possano conseguire un equo reddito; che l'importo di tale aiuto è fissato per ettaro e differenziato secondo i gruppi di varietà, tenuto conto del ricavato medio realizzato sulle superfici in piena produzione rispetto ai ricavati medi dei raccolti precedenti, della situazione dei mercati e dell'andamento dei prezzi;

considerando che l'esame dei risultati del raccolto 1986 induce a fissare un aiuto per alcuni gruppi di varietà di luppolo coltivati nella Comunità;

considerando che, conformemente agli articoli 105 e 299 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l'aiuto per il luppolo coltivato in Spagna e in Portogallo viene concesso a partire dal raccolto 1986;

considerando che il mercato comunitario delle varietà amare di luppolo è caratterizzato da una situazione di squilibrio, in quanto tali varietà non rispondono alla domanda; che in determinate regioni la produzione è sostanzialmente rappresentata da una coltura in regresso; che è pertanto necessario adottare provvedimenti miranti a modificare le strutture di produzione di tali regioni attraverso la loro riconversione verso le varietà più richieste; che appare un provvedimento adeguato la concessione di un aiuto che consenta ai produttori di effettuare lavori di riconversione varietale; che è opportuno erogare l'aiuto alle associazioni di produttori delle regioni interessate i cui aderenti si impegnino ad eseguire le misure previste; che occorre applicare tale provvedimento per un periodo determinato; che per ragioni di equità e per una maggiore efficacia delle misure previste è opportuno

stabilire l'estensione massima della superficie da riconvertire in ciascuno Stato membro; che per conseguire i risultati attesi è necessario vietare qualsiasi ampliamento delle superfici investite a luppolo da parte delle associazioni di produttori beneficiari delle misure di aiuto previste;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità, per gli Stati membri, di partecipare entro certi limiti al finanziamento del piano di riconversione varietale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- Per il raccolto 1986 è concesso un aiuto ai produttori di luppolo della Comunità per i gruppi di varietà elencati in allegato.
- L'importo dell'aiuto è fissato conformemente all'alle-

Articolo 2

- È concesso un aiuto speciale pari a 2 500 ECU per ettaro di superficie investita essenzialmente a luppolo delle varietà amare, a condizioni da stabilirsi in base alla procedura prevista al paragrafo 6, alle associazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1696/71 i cui soci si impegnino a realizzare, prima del 31 dicembre 1990, un piano di riconversione verso le varietà aromatiche o le varietà del tipo « super-alfa ». L'aiuto speciale è concesso per una superficie globale non superiore a 800 ettari per ognuno degli Stati membri interes-
- Lo Stato membro interessato può concorrere al finanziamento del piano di riconversione di cui al paragrafo 1. Tuttavia, l'aiuto concesso dallo Stato membro, sommato all'aiuto speciale di cui allo stesso paragrafo, non può superare il 50 % del costo effettivo del piano di riconversione. Questa percentuale può raggiungere il 75 % del costo nelle regioni svantaggiate della Comunità ai sensi della direttiva 75/268/CEE (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 797/85 (5).
- Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che intendono adottare in applicazione del presente regolamento.

GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 32. Parere reso il 18 settembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

^(*) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. (*) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

- 4. Le associazioni di produttori possono beneficiare dell'aiuto speciale purché, nel periodo compreso tra il 1988 e il 1990, la superficie investita a luppolo coltivata dai loro soci-non superi quella coltivata nel 1986.
- 5. I piani di riconversione devono iscriversi nel quadro di programmi. Gli Stati membri interessati trasmettono tali programmi alla Commissione. La Commissine decide sulla loro approvazione secondo la procedura prevista al
- paragrafo 6, in funzione dell'interesse economico della riconversione prevista.
- 6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1696/71.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubbliczione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1987.

Per il Consiglio Il Presidente L. TØRNÆS

ALLEGATO

Aiuto concesso ai produttori di luppolo per il raccolto

(importi in (ECU/ha)

Comunità a dodici				
310				
390				
390				